

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE SARDEGNA

Destinatari tirocinio

Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015; Soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro così come definiti nel comma 1 dell'art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive; lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive; soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui al successivo art. 8; soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Indennità di partecipazione

In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Limiti all'attivazione dei tirocini

Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento:

- unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante;
- unità operative fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
- unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, in aggiunta alla quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla condizione di aver stipulato almeno un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) come di seguito specificato:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

Consulta il regolamento